Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 09/04/2019

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 23/02/2015 con l'intermediario convenuto e rimborsabile in 84 rate, estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 19/04/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di condannare l'intermediario al pagamento dell'importo di euro 368,89 a titolo di rimborso pro quota delle commissioni, quote assicurative e costi non maturati, previsti in contratto per un ammontare complessivo di euro 1.880,84, somma già decurtata del rimborso parziale ottenuto dall'intermediario per euro 459,57.
Ill ricorrente chiede altresì il risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa per la scorrettezza dell'operato dell'intermediario e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie, nonché la refusione delle spese legali per euro 200,00 e delle spese di procedura per euro 20,00 in favore della società procuratrice.
Ritualmente costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo:
- che il contratto distingue chiaramente la diversa natura delle attività cui sono riferite le varie voci di costo, con distinta evidenza di quelle propedeutiche all'erogazione del finanziamento (c.d. "up-front") che quindi non maturano nel corso del tempo e quelle, invece, rapportate alla durata del finanziamento (c.d. "recurring") e che pertanto maturano

nel corso del tempo;
- di aver già effettuato in favore del ricorrente, in sede di conteggio estintivo, l'abbuono di euro 378,26 relativamente alla commissione per attività di gestione del finanziamento, calcolato sulla base del criterio indicato in contratto;
- che in sede di riscontro a reclamo esso intermediario si era dichiarato disponibile alla retrocessione dell'ulteriore somma di euro 128,14 quale maggior ristoro, calcolato con il criterio pro rata temporis, della commissione sopra citata e che per mero errore materiale l'importo proposto è stato calcolato sulla base della di 37 rate residue anziché 47; per tale ragione, quindi, l'intermediario si dichiara disponibile a restituire la maggior somma di euro 265,01 per la ridetta commissione, calcolata con il metodo pro rata sulla base di 47 rate residue;
- che non è rimborsabile la commissione di accensione del finanziamento, trattandosi di un costo di natura palesemente up-front, sottolineando che la locuzione "di esecuzione del contratto" è di per sé incapace di evocare attività di natura diversa, richiamando al riguardo diverse pronunce dei Collegi territoriali ABF;
- che non sono neppure rimborsabili le spese di istruttoria, registro e notifica e la rivalsa degli oneri erariali;
Si oppone, infine, alla richiesta di refusione delle spese professionali, l' infondatezza della pretesa, stante la non necessità di un'assistenza professionale in sede di procedimento dinanzi all'Arbitro.
L'intermediario, quindi, si offre di rimborsare al ricorrente l'ulteriore somma di euro 265,01 a titolo di commissioni, oltre euro 20,00 per la presentazione del ricorso.

DIRITTO

Questo Arbitro, analizzando le voci oggetto di ricorso, per quanto concerne le commissioni di accensione e di gestione, conclude nel senso che il dettaglio delle attività correlativamente remunerate contenute nel contratto, riferite anche al periodo di durata del finanziamento, impone di qualificare le stesse come recurring.
Conseguentemente, considerato che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 37ma rata su 84 rate totali, si determina quanto dovuto in euro 238,45 per commissioni di accensione; euro 643,27 per commissioni di gestione, da cui detrarre quanto già riconosciuto pari ad euro 378,26.
Complessivamente, pertanto, si accerta l'obbligo per l'intermediario di corrispondere al ricorrente l'ammontare di euro 368,89, nei limiti della domanda formulata.
Non si accoglie invece l'istanza risarcitoria, del tutto generica e priva di supporto probatorio, secondo i pacifici orientamenti di questo Arbitro. Infine, non si accoglie la domanda relativa alle spese legali, attesa la serialità della vicenda, sempre secondo i pacifici orientamenti di questo Arbitro.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 368,89.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO